



Prot. 809/vf

Como 21 aprile 2011

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 3/2011

Gruppo Giovani Il Gruppo Giovani del Collegio vorrebbe dare nuova linfa vitale alle attività che interessano i giovani iscritti all'Albo.

L'auspicio dei "vecchi" è quello di creare un Gruppo pronto a collaborare e promuovere, anche in proprio, attività, eventi culturali, tecnici e di approfondimento e avvicinare i giovani alla direzione della Categoria.

Per questo invitiamo i giovani iscritti, che non hanno ancora compiuto i 37 anni, a valutare la proposta e a comunicare senza remore la propria disponibilità **entro il 29 aprile p.v.**

Gli interessati possono dare la loro adesione trasmettendo al fax 031-267388 il seguente modulo di adesione.

COGNOME E NOME _____

N. ISCRIZIONE _____ SPECIALIZZAZIONE _____

E-MAIL _____

CELL. _____

FIRMA

**Corso
Aggiornamento
Coordinatori**

Il prossimo **Mercoledì 11 maggio** verrà riproposto il III° modulo di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza.

Il corso organizzato dal Collegio, in collaborazione con A.P.I.CO. si terrà come di consueto alla Sala Arcobaleno dell'Istituto **Don Guanella in via T. Grossi 18 a Como** dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.

Gli interessati dovranno trasmettere via fax la scheda di iscrizione scaricabile dal sito del Collegio www.pertitiindustriali.como.it alla menù FORMAZIONE.

**Software
Fascicolo
Fabbricato**

La Fondazione Opificium ha stipulato un **accordo con La Società Geo Network** per lo sviluppo e la commercializzazione del **software "EUCLIDE" relativo al Fascicolo del Fabbricato**.

Dal presente accordo risulta quanto segue:

- Il prezzo iniziale di vendita del **Software** al pubblico è stabilito in € 200,00 per la licenza base (€ 80,00 per la licenza aggiuntiva) **fino al 31 Maggio 2011** e successivamente in € 250,00 per la licenza base (licenza aggiuntiva € 100,00) fino al 30.06.2011;
- Il prezzo riservato per gli iscritti all'Albo sarà inizialmente di € 100,00 per la licenza base e di € 40,00 per la licenza aggiuntiva **fino al 30 giugno 2011**; successivamente sarà di €150,00 per la licenza base e di € 60,00 per la licenza aggiuntiva fino al 31.12.2011;
- Geo Network provvederà alla vendita e fornitura diretta del Software a tutti gli acquirenti, pubblici e privati, anche tramite download del file eseguibile dal proprio sito internet www.geonetwork.it.

Nel prezzo di vendita è compreso il **canone per l'anno 2011** di aggiornamento del Software e di assistenza tecnica per ogni licenza venduta che sarà svolto direttamente da Geo Network fino al 31.12.2011.

Successivamente, detto servizio di aggiornamento e di assistenza tecnica sarà fornito a coloro che sottoscriveranno il canone annuale di assistenza tecnica.

**Modalità di
sigillatura della
busta ed
esclusione
dalla gara
d'appalto**

Consiglio di Stato
Sent. 10.03.2011,
n. 1553

È legittima l'esclusione da una gara d'appalto di una società che abbia presentato l'offerta in una busta incollata e solo parzialmente chiusa, ove il bando stabilisca espressamente che le modalità di presentazione dell'offerta avvengano in busta chiusa e sigillata.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato precisando che:

- le previsioni contenute nel bando costituiscono la "legge speciale" della gara e se inosservate danno luogo all'esclusione;
- il termine "sigillare" indica la realizzazione di una chiusura tale da impedire ogni accesso o renderne evidenti eventuali tentativi, quindi va inteso in senso estensivo di utilizzo di *"ogni mezzo fornito di opportuno contrassegno che abbia la funzione d'impedire l'eventuale manomissione o violazione di una chiusura"*.

**Tipi di
aggiornamenti -
Quesiti per
argomenti non
normati**

Il giorno 5 aprile u.s. si è tenuta c/o l'Agenzia del Territorio di Como, la riunione della Consulta Interprofessionale per la trattazione delle problematiche catastali.

Il Direttore ha manifestato la propria disponibilità e quella del proprio ufficio provinciale ad esaminare e successivamente a dare risposta scritta, ai quesiti proposti dai soggetti intervenuti e che contemplino argomenti non normati riguardanti la presentazione degli atti di aggiornamento.

Si invitano pertanto tutti i colleghi a far pervenire alla segreteria del Collegio, che provvederà ad inoltrarli alla Commissione Catasto, i quesiti e le problematiche inerenti i tipi di aggiornamento.

On line il
"Portale PA" per
comunicare con
l'Agenzia del
Demanio

L'Agenzia del Demanio ha comunicato che è **disponibile dal 28.03.2011 un nuovo sistema informatico denominato "Portale PA" che consentirà alle amministrazioni dello Stato interessate di comunicare con essa in modo più rapido e agevole.**

Il Portale PA si articola in **tre diverse funzioni:**

- "RATIO" - Rilevazione periodica fabbisogni allocativi: consente la comunicazione dei dati concernenti la previsione triennale dei fabbisogni allocativi e delle superfici occupate non più necessarie ai sensi della Legge n. 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010);
- "SIM" - Rilevazione periodica costi di manutenzione sugli immobili: consente la comunicazione dei dati concernenti gli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, nonché l'ammontare dei relativi oneri ai sensi della Legge n. 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010);
- "U.GOV" - Esclusione usi governativi dal trasferimento agli Enti Locali: consente alle Amministrazioni interessate di richiedere l'esclusione dal trasferimento a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni degli immobili di proprietà dello Stato in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 28.05.2010.

**Fotovoltaico e
"licenza
provvisoria":
entrata in
esercizio
immediata per
gli impianti
superiori a 20
kWp**

Agenzia Dogane
Circ. 5.04.2011, n.
39218/RU

I produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp (e 30 kWp nel caso di impianti localizzati in territori montani) hanno l'obbligo preliminare alla messa in esercizio di Denuncia di Officina Elettrica (D. Lgs 504/1995 - Titolo II) all'Agenzia delle Dogane.

L'Agenzia delle Dogane informa che la continua espansione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sta evidenziando situazioni di criticità nell'espletamento degli adempimenti fiscali legati alle denunce di attivazione (Denuncia di Officina Elettrica), nei modi e tempi previsti dall'art. 53 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i).

Per ottenere gli incentivi, infatti, assume rilevanza la data di entrata in esercizio, per la quale risulta necessaria la licenza fiscale nel caso di impianti con obbligo di Denuncia di Officina Elettrica; essendosi presentate situazioni in cui l'elevato numero di richieste di attivazioni è tale da non consentirne una rapida trattazione per l'espletamento di tutti gli adempimenti (con conseguente danno per l'esercente), l'Agenzia delle Dogane ha previsto la possibilità di rilascio di una licenza provvisoria e rinviando le verifiche tecnico-fiscali ad un successivo momento.

Nella licenza provvisoria dovrà essere espressamente indicato il termine entro il quale la stessa sarà sostituita da licenza definitiva sulla base degli esiti della verifica tecnico-fiscale dell'impianto.

Se all'atto della verifica si dovessero riscontrare difformità, oltre alle normali procedure attuabili in simili casi (revoca immediata della licenza, recupero dell'imposta evasa, etc.), l'Ufficio procederà a fornire notizia di reato alla competente autorità giudiziaria anche ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000. A tal fine l'Agenzia delle Dogane ha reso disponibili, insieme alla Circolare, un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e un modello di licenza provvisoria.

Rinnovabili:
in vigore il
D.Lgs.
03.03.2011, n. 28

Il 29.03.2011 è entrato in vigore il Decreto di *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*.

Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 04.06.2010 n. 96, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Ricordiamo gli argomenti principali regolamentati dal Decreto Rinnovabili:

- **Moduli collocati a terra in aree agricole**
- **Obbligo Certificazione Energetica**
- **Energia termica da fonti rinnovabili:** dal 31.05.2012 è richiesta una copertura del 50%, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria. Per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell'immobile, con le seguenti percentuali:
 - o il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
 - o il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
 - o il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
- **Energia elettrica da fonti rinnovabili:** obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione $P = S/K$, ove:
 - o $K = 80$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
 - o $K = 65$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
 - o $K = 50$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
- **alle percentuali richieste di energie da fonti rinnovabili**
- **Obblighi per gli edifici pubblici**
- **Bonus per edifici virtuosi**
- **Qualifica per gli installatori**
- **Incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili**
- **Cumulabilità degli incentivi**
- **Blocco degli incentivi per truffe**

Imposta di registro agevolata per trasferimento terreni soggetti a lottizzazione
D.L. n. 225 del 2010, convertito con L. n. 10 del 2011

Il decreto c.d. milleproroghe è intervenuto anche sull'agevolazione sull'imposta di registro **per i trasferimenti di terreni soggetti a lottizzazione**, disponendo un allungamento da 5 a 8 anni del termine posto per realizzare l'intervento di edificazione per il quale è previsto il trasferimento.

L'agevolazione per gli **immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati** consiste in un'aliquota ridotta all'1%, invece di quella generale dell'8% per i terreni edificabili, affiancata da imposte ipotecaria e catastale complessivamente fissate al 3%.

L'allungamento del termine per edificare viene incontro alle difficoltà del settore immobiliare, con conseguente necessità di procrastinare i tempi di edificazione. Pertanto, per esempio, un atto di acquisto autenticato nel 2005 permette di realizzare la costruzione entro il **2013** e non più entro il 2010.

Va ricordato che la costruzione può dirsi ultimata se l'edificio è provvisto di copertura e muri perimetrali.

Fabbricati industriali: come calcolare il valore ai fini ICI e aggiornamento degli indici
D.M. 14.03.2011
(G.U. 01.04.2011, n. 75)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta il Decreto contenente l'aggiornamento dei coefficienti per la determinazione dell'ICI per i fabbricati privi di rendita catastale.

Il criterio proposto va utilizzato per gli immobili che presentano le seguenti caratteristiche:

- classificabili nel gruppo D;
- appartenenti ad imprese;
- distintamente contabilizzati;
- sforniti di rendita catastale.

Ricordiamo che il D.Lgs. 504/1992 ha introdotto una modalità di calcolo per la determinazione del valore ai fini ICI per i fabbricati sprovvisti di rendita catastale, che deve essere adottata fino all'anno in cui vengono iscritti in catasto con regolare attribuzione di rendita.

In particolare, la norma prevede che il valore vada calcolato sommando al costo di acquisto [A] (che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento) i costi incrementativi [C] e attualizzando mediante i coefficienti annuali (moltiplicando tale valore per i coefficienti [K]), fino all'anno in cui avviene l'iscrizione in catasto dell'immobile o fino alla annotazione della rendita presunta (sulla base della procedura Docfa).

Quota imponibile all'anno i-esimo: $V_i = (A_i + C_i) * K_i$

Base imponibile: $V = \text{sommatoria } V_i$

Dal momento dell'attribuzione della rendita, l'imposta dovrà essere determinata sulla base dei criteri ordinari (in base al valore catastale).

Obbligatorio dall'01.05.2011 acquisire i dati dei clienti al dettaglio per operazioni superiori ai 3.600 euro

Tutte le imprese e i professionisti, dal 2011, dovranno comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate o ricevute, qualora l'ammontare della fattura sia pari o superiore ai 3.000 euro al netto dell'IVA, oppure pari o superiore ai 3.600 euro se non viene emessa fattura (ma scontrino o ricevuta fiscale).

Evidenziamo in particolare che, **a decorrere dal prossimo 1° maggio 2011, anche per operazioni per le quali non viene emessa fattura ma soltanto ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se pari o superiore ai 3.600 euro, occorrerà rilevare i dati dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di codice fiscale):** consigliamo di richiedere e trattenere copia del documento di identità e del codice fiscale.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 indica che "qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti".

Se, per esempio, un soggetto acquista l'arredamento per la casa separando le diverse componenti in scontrini fiscali inferiori ai 3.600 ma complessivamente superiori, l'operazione sarà comunque oggetto di comunicazione.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione o altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è oggetto di comunicazione qualora i **corrispettivi totali dell'anno** siano superiori al limite.

Altri casi sono meno facilmente qualificabili ma nel dubbio è consigliabile attenersi a criteri prudenziali, specie nella prima fase di applicazione della norma, in attesa di ulteriori chiarimenti.

A decorrere dall'anno 2011 i dati raccolti (cd elenchi clienti e fornitori) dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione telematica entro il 30.04.2012.

Ricordiamo invece che, solo per il periodo d'imposta 2010, il limite dei 3.000 euro è elevato a 25.000 euro e gli elenchi, limitati alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, andranno trasmessi entro il prossimo 31.10.2011.

**Agevolazione
prima casa: in
caso di falsa
dichiarazione
perdono i
benefici tutti gli
eredi o i donatari**

Agenzia Entrate
Risol.15.03.2011, n.
35

In caso di successione o donazione di un unico immobile con più eredi o donatari, qualora non sussistano i requisiti per il "beneficio prima casa", decade da tale beneficio fiscale non solo il dichiarante, ma tutti i soggetti coinvolti nella successione o nella donazione. Le sanzioni, invece, vanno applicate solo chi ha erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti. È quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 33/E del 15 marzo 2011.

L'Agenzia ricorda che la L. n. 342 del 21.11.2000 prevede che, in caso di successione o donazione, le imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso, qualora sussistano i requisiti in materia di acquisto prima abitazione (art. 1, c.1 della tariffa -parte prima- allegata al TUR) per almeno uno dei beneficiari. Il possesso dei requisiti deve risultare nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione.

In sostanza, è sufficiente che la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" sia resa da almeno uno dei beneficiari; il regime agevolato sarà esteso automaticamente a tutti gli altri, senza necessità di ulteriori dichiarazioni.

Se la dichiarazione relativa ai requisiti è mendace:

1. non sussistono all'origine i requisiti per ottenere l'agevolazione, quindi la decadenza del beneficio riguarda non solo il dichiarante, ma anche gli altri eredi o donatari;
2. le sanzioni previste sono applicabili unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della dichiarazione mendace.

Inoltre, perderà i benefici il solo dichiarante che non trasferisca la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisizione dell'immobile.

Infine, anche nel caso di vendita dell'immobile da parte del beneficiario-dichiarante entro 5 anni dall'acquisizione, senza procedere all'acquisto entro un anno di altro immobile da destinare a prima casa, la decadenza del beneficio si riferisce al solo dichiarante (fatti salvi i coeredi e altri donatari).

Ricordiamo, brevemente, le agevolazioni prima casa e i requisiti per richiederle.

Agevolazioni:

- imposta di registro con aliquota pari al 3% in luogo di quella ordinaria del 7%;
- imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (ciascuna 168,00 euro) in luogo rispettivamente del 2% o dell'1%.

Relativamente ai requisiti per richiedere il beneficio occorre che:

- l'immobile abbia caratteristiche non di lusso (D.M. 2.08.1969);
- l'immobile si trovi nel comune in cui il richiedente
 - entro 18 mesi avrà la propria residenza
 - svolge la propria attività
 - se trasferito all'estero per motivi lavorativi, ha sede l'attività del suo datore di lavoro
 - se è italiano emigrato all'estero, l'immobile deve essere acquistato come prima casa sul territorio italiano
- l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel comune in cui è situato l'immobile da acquistare
- l'acquirente non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa che si sono succedute nel tempo.

Contribuenti minimi sotto monitoraggio

L'Agenzia delle Entrate, preso atto della forte crescita nelle adesioni al regime dei minimi (nel 2009 le adesioni sono state 627.322, in crescita del 23,8% rispetto all'anno precedente) ha preannunciato un piano di verifica per individuare le situazioni considerate a rischio evasione.

Ricordiamo che il regime per i contribuenti cosiddetti "minimi" (riservato a soggetti che rispettano alcune precise condizioni), introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20% e l'esonero da diversi adempimenti e dagli studi di settore.

Studi professionali: diritto alla mobilità per i dipendenti

Ministero Lavoro
Interpello
8.03.2011 n. 10

Secondo la L. n. 223/1991 e n. 236/1993, possono essere iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo riconducibile a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività lavorativa.

Il licenziamento collettivo deve applicarsi anche alle persone fisiche o giuridiche che, nell'ambito delle loro attività, sono parti di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto comunitario. Il riferimento all'impresa deve essere inteso in senso lato, con ciò consentendo l'iscrizione nelle liste di mobilità anche dei dipendenti degli studi professionali, licenziati per giustificato motivo oggettivo, riconducibile a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività.

Se in possesso di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro, a questi lavoratori può essere riconosciuta anche l'indennità di mobilità in deroga, ai sensi della L. n. 203/2008, n. 2/2009 e n. 33/2009. Queste disposizioni hanno esteso, a categorie di lavoratori che per il settore di attività o per le dimensioni aziendali sono esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali, la cassa integrazione e la mobilità "in deroga".

Pertanto, l'indennità di mobilità in deroga può essere erogata anche ai dipendenti licenziati da studi professionali a seguito della crisi, se posseggono i requisiti richiesti e dichiarano la loro immediata disponibilità al lavoro e a percorsi formativi, senza che rilevi la forma giuridica, individuale o associata, dello studio professionale di provenienza.

Precisazioni sui benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità

Ministero Lavoro,
Interpello
8.03.2011, n. 11

Il Ministero del Lavoro ha precisato che i benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. n. 223/1991 per l'assunzione di lavoratori in mobilità non sono cumulabili, nel senso che un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato e poi riassunto a tempo indeterminato, anche nell'ipotesi in cui il primo contratto a termine sia di breve durata e, quindi, il beneficio contributivo goduto dal datore di lavoro sia ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi.

In particolare, si ricorda che le disposizioni di cui sopra riguardano:

1. riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, L. n. 223/1991);
2. riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.

Procedimento automatico, SCIA e prevenzione incendi. In vigore le nuove procedure dal 29.03.2011

Il D.P.R. del 7.09.2010, n. 160 definisce il **"Nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)"** e sostituisce il DPR n. 447 del 1998 entrando in vigore in momenti diversi:

- il 29 marzo 2011 per i capi I, II, III, V e VI;
- il 30 settembre 2011 per il capo IV.

Il nuovo Regolamento stabilisce che i Comuni devono esercitare le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, affidando l'intero procedimento ad un'unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per l'autorizzazione finalizzata alla realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.

I Comandi dei VV.F., come tutte le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune che sono interessate dal procedimento, non possono trasmettere al richiedente nessun tipo di atto o comunicazione e sono tenute a trasmettere tutto al SUAP dandone comunicazione al richiedente.

Il regolamento è stato strutturato sulla distinzione tra due procedimenti:

1. Procedimento Automatizzato: fondato sulla SCIA, che entra in vigore il 29.03.2011.
2. Procedimento Ordinario: riguardante gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA, che entra in vigore il 30.09.2011.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ritenuto opportuno emanare la Circolare n. 3791 del 24.03.2011 contenente le modalità applicative per il Procedimento Automatizzato.

Dal 29.03.2011 gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa soggetti a SCIA devono essere presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica e con gli standard previsti dal DPR 160/10.

La Circolare individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 16/02/82, per le quali è consentito il Procedimento Automatizzato (la SCIA). Per gli interventi di prevenzione incendi non soggetti a SCIA, che presuppongono un giudizio tecnico-discrezionale dell'organo di controllo (ad esempio attività non normate, attività particolarmente complesse, procedure secondo l'approccio ingegneristico, deroghe), continuano ad utilizzarsi, in via transitoria, le disposizioni del D.P.R. 447/1998 e s.m.i., sino all'entrata in vigore del Procedimento Ordinario di cui al Capo IV del regolamento SUAP, ossia il 30.09.2011.

Relativamente al Procedimento Automatizzato, Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta che autorizza l'impresa ad iniziare l'attività. Inoltre il SUAP trasmetterà, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali.

Gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco, nella sezione [prevenzione incendi on-line](#); le estensioni ammesse dei file da allegare sono:

- JPG;
- PDF;
- DWF.

Le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", oppure attraverso la PEC del SUAP.

Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: linee operative per piccole imprese

Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Esso può essere causato da diversi fattori come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza della gestione e dell'organizzazione del lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.

Valutare il rischio dovuto a stress lavoro-correlato è un obbligo di ciascun datore di lavoro.

Il Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro istituito dall'ISPESL ha messo a punto una proposta metodologica di valutazione dei rischi da stress correlato al lavoro, nata a partire dallo studio pilota degli SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) della Provincia di Verona e del Centro clinico di Verona.

Queste linee operative hanno lo scopo di assistere le imprese di piccole dimensioni nella valutazione dello stress, attraverso una unica check-list finalizzata alla valutazione preliminare del rischio.

Il documento risulta sintetico e di semplice comprensione. È così strutturato:

- definizione di stress lavoro-correlato
- chi deve valutare il rischio
- metodologie di valutazione
- fase di valutazione preliminare
- fase di valutazione approfondita
- diagramma di flusso del processo di valutazione
- check-list per la valutazione preliminare

Testo Unico sulla Sicurezza e lavori su impianti sotto tensione

D.M. 04.02.2011

(G.U. 11.04.2011 n. 83)

È stato pubblicato un aggiornamento riguardante le applicazioni del D.Lgs. 81/2008, relativo ai lavori su impianti elettrici sotto tensione alimentati da tensione superiore a 1000 V.

Il Decreto Interministeriale definisce:

- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni (in attuazione dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- le modalità di effettuazione dei lavori sotto tensione;
- la modalità di formazione dei lavoratori;
- le abilitazioni che devono avere i lavoratori;
- gli adempimenti relativi alla manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature.

Testo Unico sulla Sicurezza: ecco la versione aggiornata a marzo 2011

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011.

In particolare, vengono aggiornati:

- Art. 3 - comma 3 (inserite le proroghe dei termini previste dall'art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
- Art. 3 - comma 3-bis (inserite le proroghe dei termini previste dall'art. 1 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
- ALLEGATO 36 - (lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note)

SCIA e Regione Lombardia: quando e come applicarla
Regione Lombardia
Circ. 21.03.2011, n. 3

La Regione Lombardia ha pubblicato una Lettera Circolare contenente le **prime indicazioni operative sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**.

Saranno soggetti a SCIA tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, il restauro, il risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie leggere. In questi casi sarà possibile iniziare i lavori lo stesso giorno della presentazione della Scia.

Entro 60 giorni la P.A. effettuerà le verifiche e potrà adottare il provvedimento di divieto alla prosecuzione delle attività e rimozione degli effetti dannosi.

In caso di pericolo per il patrimonio artistico e culturale, per la salute e la sicurezza pubblica, l'Amministrazione potrà intervenire anche dopo i 60 giorni.

Per gli interventi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA deve essere allegato l'atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

Nel caso di interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia (interventi previsti dal Piano Casa), non si potrà applicare la SCIA.

ON LINE il portale di informazione locale della provincia di Como

Da aprile è operativo il portale web "NonSoloComo.info" www.nonsolocomo.info che utilizza il territorio quale riferimento per la **raccolta e la diffusione di informazioni e notizie su fatti o servizi di interesse per la popolazione locale** ponendosi anche quale strumento di comunicazione tra le attività sul territorio ed i cittadini.

NonSoloComo.info è una **piattaforma dedicata al servizio del cittadino**: uno spazio dove trovare informazioni utili, da un numero di telefono a un indirizzo, dalle farmacie di turno ai lavori in corso, ma anche dove leggere delle realtà presenti sul territorio (associazioni, gruppi, istituzioni, professioni) o ancora dove condividere video, foto ed esperienze relative al territorio in cui si vive. Una vera e propria piazza virtuale del Paese che viene popolata dai suoi stessi cittadini.

Le informazioni sono localizzate secondo criteri geografici, e suddivise nelle categorie di maggior interesse. NonSoloComo.info è un vero e proprio sito "di servizio" che si presenta quale contenitore interattivo di informazioni di vario genere che vengono pubblicate gratuitamente (per cittadini, enti ed associazioni no-profit) e che si ritengono utili ai cittadini del nostro territorio.

Per i professionisti e le attività economiche è possibile attivare la pagina web (MINISITO) per dare visibilità, pubblicità e far conoscere le proprie attività ed iniziative.

Per tutti i periti industriali che si registreranno ed attiveranno il MINISITO **entro il 31 settembre 2011** sarà possibile usufruire dell'**offerta promozionale di € 100+IVA con validità fino a dicembre 2012 anziché di soli 12 mesi.**

*Il Presidente e il Consiglio Direttivo
augurano a tutti una Serena Pasqua !*

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per Ind. Paolo Bernasconi)

